

Considerazioni “penalistiche” preliminari ad uno studio sull’invalidità dell’unione affettiva forzata

Preliminary considerations of criminal law to a study on the invalidity of forced affective union

Dario Buzzelli

Associato di Diritto privato nell'Università G. Fortunato di Benevento

Sommario: 1. Il delitto di “costrizione o induzione al matrimonio” e il problema delle conseguenze civili. 2. I riflessi dell’antigiuridicità penale sulla validità privatistica dell’atto. Precisazione e circoscrizione del tema dell’indagine. 3. La struttura del reato e le condotte incriminate. A) La costrizione. 4. *Segue*. B) L’induzione. 5. L’interesse protetto dalla norma penale. 6. Considerazioni conclusive.

ABSTRACT

La legge 19 luglio 2019, n. 69, dando attuazione alla Convenzione di Istanbul contro la violenza nei confronti delle donne e domestica, ha introdotto nel nostro ordinamento il reato di costrizione o induzione al matrimonio o all’unione civile (art. 558-bis c.p.). Nessuna specifica misura è stata invece adottata per garantire che le unioni contratte con la forza possano essere annullate o sciolte, come pure imposto dall’art. 32 della predetta Convenzione. Si pone quindi il problema di individuare il giusto rimedio civilistico all’unione posta in essere per effetto delle condotte costrittive e induttive penalmente sanzionate. Funzionale alla soluzione della questione è la preliminare indagine sul piano penale volta a ricostruire la struttura e gli elementi costitutivi della fattispecie incriminatrice, nonché l’interesse da essa presidiato.

Law 19 July 2019, n. 69, implementing the Istanbul Convention against violence against women and domestic violence, introduced into our legal system the crime of coercion or induction into marriage or civil union (art. 558-bis of the criminal code). However, no specific measure has been adopted to guarantee that unions contracted by force can be annulled or dissolved, as also required by the art. 32 of the aforementioned Convention. The problem therefore arises of identifying the right civil remedy for the union created as

a result of the coercive and inductive conduct criminally sanctioned. Functional to the resolution of the issue is the preliminary criminal investigation aimed at reconstructing the structure and constituent elements of the incriminating case, as well as the interest covered by it.

1. Il delitto di “costrizione o induzione al matrimonio” e il problema delle conseguenze civili.

L’art. 32 (“Conseguenze civili dei matrimoni forzati”) della Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica – adottata a Istanbul l’11 maggio 2011, sottoscritta dall’Italia il 27 settembre 2012, ratificata con la legge 27 giugno 2013, n. 77 ed entrata in vigore l’1 agosto 2014¹ – impone alle Parti aderenti di adottare le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che i matrimoni contratti con la forza possano essere invalidati, annullati o sciolti. Il successivo art. 37 (“Matrimonio forzato”) obbliga, altresì, ad adottare gli strumenti necessari per “penalizzare” le relative condotte costrittive o induttive.

In attuazione di quest’ultimo obbligo, il nostro Paese, con la l. 19 luglio 2019, n.69 (c.d. Codice rosso), ha introdotto l’art. 558-bis c.p., che reca il nuovo reato di “Costrizione o induzione al matrimonio”, con il quale viene punito chiunque, con violenza o minaccia, «costringe una persona a contrarre matrimonio o unione civile» (comma 1)²; e chi, «approfittando delle condizioni di vulnerabilità o inferiorità psichica o di necessità di una persona, con abuso delle relazioni familiari, domestiche, lavorative o dell’autorità derivate dall’affidamento della persona per ragioni di cura, istruzione o educazione, vigilanza o custodia, la induce a contrarre matrimonio o unione civile» (comma 2).

Nessuna espressa disposizione è stata invece adottata, in attuazione della previsione dettata nel richiamato art. 32 della Convenzione, per quanto riguarda la disciplina civilistica del matrimonio forzato.

¹ Sugli aspetti di rilevanza penalistica della Convenzione, cfr. T. VITTARELLI-E. LA ROSA, *L’attuazione della Convenzione di Istanbul nell’ordinamento italiano: profili di rilevanza penale (Italian implementation of the Istanbul Convention: an analysis under a criminal law perspective)*, in ODU (Ordine Internazionale e Diritti Umani), 2019, 17 ss.; per i profili civilistici, v. R. SENIGAGLIA, *La Convenzione di Istanbul contro la violenza nei confronti delle donne e domestica, tra ordini di protezione e responsabilità civile endofamiliare*, in *Riv. dir. priv.*, 2015, 111 s..

² Per comodità espositiva si è scelto di adoperare, a partire dal titolo, l’espressione onnicomprensiva “unione affettiva”.

Indipendentemente da tale circostanza e dalle ragioni che hanno indotto il legislatore italiano, diversamente da altri Paesi aderenti³, a scegliere un tale percorso e dalle possibili opzioni all’uopo disponibili⁴, il civilista è chiamato a verificare, sulla base del vigente sistema normativo, i riflessi del nuovo reato sulla disciplina dell’invalidità matrimoniale⁵. In particolare, si tratta di stabilire se il matrimonio posto in essere per effetto delle condotte costrittive o induttive penalmente sanzionate debba considerarsi invalido o, al contrario, se, nonostante l’antigiuridicità penale, esso sia civilmente valido ed efficace.

È del tutto evidente, infatti, che la mancata introduzione nel nostro ordinamento di una disposizione di legge attuativa del predetto obbligo – e, dunque, la mancata previsione di una specifica disposizione che preveda l’invalidità del matrimonio forzato ovvero la possibilità di ottenerne, da parte della vittima, lo scioglimento – non autorizza certo a ritenere che detto vincolo debba essere considerato perciò solo immune o refrattario ad ogni forma di invalidità o di scioglimento. Spetta, infatti, pur sempre all’interprete il compito di verificare se il sistema ordinamentale vigente, anche alla luce della disposizione contenuta nell’art. 32 Conv. Istanbul, non offra già un valido rimedio al riguardo.

³ Per una sintetica, ma puntuale, rassegna delle iniziative assunte, anche sul fronte civilistico, dagli altri Stati europei per prevenire e contrastare il fenomeno dei matrimoni forzati, nonché sulla diversità ed eterogeneità dei relativi approcci, si rinvia a G. DE CRISTOFARO, *La disciplina privatistica delle invalidità matrimoniali e il delitto di “costrizione o induzione al matrimonio previsto dall’art. 558-bis c.p.*, in *Nuove leggi civ. comm.*, 2019, 1321 s.

⁴ Si prova ad individuarle G. DE CRISTOFARO, *La disciplina privatistica delle invalidità matrimoniali*, cit., 1320, a giudizio del quale il legislatore avrebbe potuto «1) introdurre nella Sezione VI, Capo III, Titolo VI, Libro 1, c.c. (artt. 117 ss.) una disposizione che espressamente sancisse la radicale nullità o la mera annullabilità del matrimonio “concluso con la forza” ovvero 2) inserire il reato di cui all’art. 558-bis nell’elenco (contenuto nell’art. 3, n. 1, l. n. 898/70) dei reati il cui accertamento legittima il coniuge che ne sia stato vittima, una volta passata in giudicato la relativa sentenza penale di condanna, a proporre domanda giudiziale di scioglimento del matrimonio direttamente, senza essere gravato dall’onere di promuovere previamente un procedimento di separazione legale (e di attendere il decorso di 6 o 12 mesi dalla data di comparizione dei coniugi davanti al presidente del Tribunale per la prima udienza del processo di separazione per poter proporre domanda giudiziale di divorzio)»

⁵ Esula, invece, dalla delineata prospettiva di indagine l’analisi delle conseguenze civilistiche di natura risarcitoria, correlate alla qualifica “illecita” del fatto integrante la condotta di costruzione o induzione al matrimonio. Per un riferimento a tali riflessi, v. G. DE CRISTOFARO, *La disciplina privatistica delle invalidità matrimoniali*, cit., 1343.

2. I riflessi dell’antigiuridicità penale sulla validità privatistica dell’atto. Precisazione e circoscrizione del tema dell’indagine.

Il quesito posto rientra a pieno merito nella questione, più generale, tante volte esplorata anche se senza risultati univoci ed appaganti, dei riflessi dell’antigiuridicità penale sulla validità civilistica del negozio giuridico⁶.

Più in particolare, il problema che si pone è quello di stabilire se l’atto, la cui stipulazione costituisce reato, o a cui si sia dato vita per il tramite di condotte penalmente illecite, sia dall’ordinamento considerato invalido o, al contrario, risulti valido e produttivo di effetti⁷.

Nonostante siano diverse e variegata le soluzioni che si prospettano e che vanno dall’affermazione dell’automatica nullità del contratto penalmente illecito a quella, opposta, della validità come effetto dell’irrilevanza sul piano civilistico

⁶ Hanno affrontato il tema, nella più recente dottrina, tra gli altri, F. VASSALLI, *In tema di norme penali e nullità del negozio giuridico*, in *Riv. Crit. Dir. Priv.*, 1985, 467; M. MANTOVANI, *Divieti legislativi e nullità del contratto*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 1987, 72; A. GRASSO, *Illiceità penale e invalidità del contratto*, Milano, 1992; G. VILLA, *Contratto e violazione di norme imperative*, Milano, 1993; G. PASSAGNOLI, *Nullità speciali*, Milano, 1995, 42 ss.; A. GENTILI, *Le invalidità*, in *I contratti in generale*, a cura di E. Gabrielli, 1999, t. 2, 126; M. RABITTI, *Contratto illecito e norma penale, Contributo allo studio della nullità*, Milano, 2000, 2 ss.; A. DI AMATO, *Contratto e reato. Profili civilistici*, in *Trattato di diritto civile del consiglio nazionale del notariato*, diretto da P. Perlingieri, Napoli, 2003, 2 ss., e 35 ss.; A. ALBANESE, *Violazione di norme imperative e nullità del contratto*, Napoli, 2003, 153; G. PERLINGIERI, *Regole e comportamenti nella formazione del contratto*, Napoli, 2003, 106 ss., 121 ss.; E. DEL PRATO, *Le annullabilità*, in *Tratt. del contratto* a cura di Roppo, *Rimedi-I*, a cura di Gentili, Milano, 2006, 180 ss.; G. D’AMICO, *Nullità virtuale. Nullità di protezione (variazioni sulla nullità)*, in *I contratti*, 2009, 732; G. D’AMICO, voce “Nullità non testuale”, in *Enc. Dir. Annali IV*, Milano, 2011, 805; D. BUZZELLI, *Mutuo usurario e invalidità del contratto*, Jovene, 2012, 24 ss.; S. POLIDORI, *Illiceità della funzione negoziale e reato*, in *Rass. dir. civ.*, 2012, 510; P. PERLINGIERI, *Considerazioni conclusive*, in A. Flamini e L. Ruggeri (a cura di), *Contratto e reato*, Napoli, 2014, 335 ss.; A. SPATUZZI, *Norma imperativa e sua violazione. Interferenze ed effetti civili dell’infrazione della norma penale*, in *Riv. dir. civ.*, 2016, 1014 s..

⁷ La dottrina penalistica ha in proposito individuato fondamentalmente due categorie di reati: reati-contratto, che ricomprendono quelle fattispecie nelle quali è la stessa stipulazione del contratto ad integrare il reato; e reati in contratto, costituita invece da quei reati nei quali ciò che risulta punito non è la stipulazione del contratto, ma il comportamento illecito tenuto da uno dei contraenti ai danni dell’altro nella conclusione del contratto. Cfr., per questa classificazione, F. MANTOVANI, *Concorso e conflitto di norme nel diritto penale*, Bologna, 1966, 37 ss. e 277 ss.; nonché I. LEONCINI, *I rapporti tra contratto, reati-contratto e reati in contratto*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1990, 997; ID., *Reato e contratto nei loro reciproci rapporti*, Milano, 2006, *passim*.. Utilizzano la denominazione di ‘reato contratto’ anche F. GRISPIGNI, *Diritto penale italiano*, Milano, 1950, 156, 236 ss.; G.D. PISAPIA, *Unità e pluralità di soggetti attivi nella struttura del reato*, in *Studi di diritto penale*, Padova, 1956, 350, n. 17; G. VASSALLI, *Accordo (diritto penale)*, in *Enc. dir.*, Milano, 1959, I, 302.

del disvalore penale⁸, costituisce un dato sufficientemente condiviso quello secondo cui l’antigiuridicità penale non si riflette di per sé sulla validità privatistica e che quindi anche un contratto punito può essere valido ed efficace⁹.

L’invalidità non è una conseguenza del negozio vietato dalla norma penale¹⁰, ma costituisce il risultato di una qualificazione dell’atto da effettuarsi sul piano civile, sicché su tale piano va valutata anche la sua antigiuridicità penale.

A livello metodologico occorre quindi prendere le mosse dalla disciplina penale, per poi analizzare, nel quadro del fenomeno del concorso di norme e, più precisamente, della convergenza tra norme incriminatrici e normativa negoziale¹¹, quella civilistica concorrente e, all’esito della loro comparazione, individuare i rimedi civilistici esperibili avverso il contratto penalmente rilevante¹².

⁸ Per una compiuta illustrazione dei vari orientamenti susseguitisi nel tempo, si v., in particolare, M. RABITTI, *Contratto illecito e norma penale*, cit., 2 ss.; A. DI AMATO, *Contratto e reato*, cit., 2 ss., e 35 ss.; I. LEONCINI, *Reato e contratto nei loro reciproci rapporti*, cit., 373 ss..

⁹ Cfr., in questo senso, F. FERRARA, *Teoria del negozio illecito nel diritto civile italiano*, Napoli, 2022, 23 ss.; F. CARNELUTTI, *Teoria generale del reato*, Padova, 1933, 34 ss.; E. BETTI, *Teoria generale del negozio giuridico*, Napoli, 2002, 115 ss.; F. GRISPIGNI, *Diritto penale italiano*, cit., 156, 236 ss.; L. CARRARO, *Il negozio in frode alla legge*, Napoli, 2014, 148 ss.; G. OPPO, *Formazione e nullità dell’assegno bancario*, in *Riv. dir. comm.*, Padova, 1963, 176; G. SCHERILLO, *In tema di usura e lesione*, in *Giur. it.*, 1948, 49 ss.; R. MOSCHELLA, *Il negozio contrario a norme imperative*, in *Legislazione economica*, 1978/79, Milano, 1981, 247; FR. VASSALLI, *In tema di norme penali e nullità del negozio giuridico*, cit., 469.

Devono ritenersi quindi superate le opinioni di quegli Autori che escludono la compatibilità degli effetti penali e di quelli negoziali: tra i penalisti in questo senso v. E. FLORIAN, *Parte generale del diritto penale*, Milano, 1934, 335; G. FOSCHINI, *Delitto e contratto*, in *Arch. Pen.*, 1953, 72; R. DOLCE, *Considerazioni sul contratto penalmente illecito*, in *La Scuola positiva*, 1959, 226 ss.; tra i civilisti v. C.M. BIANCA, *Diritto civile*, Tomo III, *Il contratto*, Giuffrè, Milano, 1987, 582 ss..

¹⁰ Come già osservava F. FERRARA, *Teoria del negozio illecito*, cit., 23, «Quando il negozio giuridico costituisce una violazione della legge penale, esso riceve una sanzione dal diritto punitivo. Ma la natura del negozio non cambia perciò poiché la pena è un momento accessorio ed esterno che si aggiunge ad esso, senza però immutarne la natura. È un qualche cosa di estraneo al concetto del negozio, che viene a cumularsi ed a pesar su di esso, ma che non ha alcuna relazione intima colla sua struttura». Sul punto v. anche G. PASSAGNOLI, *Nullità speciali*, cit., 42 ss., secondo il quale per valutare le conseguenze della violazione di una norma imperativa che preveda una sanzione penale, ed in particolare, per valutare se da questa violazione derivi la nullità del contratto, non si deve guardare all’elemento estrinseco della sanzione concorrente, ma al fondamento della norma per poi verificare se la sanzione riesca da sola a realizzare l’esigenza di tutela perseguita.

¹¹ Cfr. sul punto, ampiamente, F. MANTOVANI, *Concorso e conflitto di norme nel diritto penale*, cit., 37 ss. e 277 ss.; nonché più di recente I. LEONCINI, *I rapporti tra contratto, reati-contratto e reati in contratto*, cit., 997 ss.; ID., *Reato e contratto nei loro reciproci rapporti*, cit., 2006, *passim*.

¹² Per più ampie considerazioni, al riguardo sia consentito il rinvio a D. BUZZELLI, *Mutuo usurario e invalidità del contratto*, cit., 24 ss..

Seguendo questa impostazione, con riferimento specifico alla fattispecie in esame, carattere preliminare riveste l’analisi della struttura del reato previsto dall’art. 558-*bis* c.p. e la ricostruzione delle condotte incriminate.

A questa indagine vogliono essere dedicate le considerazioni che seguono, giustificando sin d’ora l’“invasione di campo” con l’oggettiva necessità di essa. L’obiettivo che ci si propone è innanzitutto quello di acquisire gli elementi necessari per indagare il rapporto tra le condotte descritte nella fattispecie delittuosa e la disciplina civilistica concorrente o che si presenta ad essa affine. Disciplina che, mette subito conto rilevare, non riguarda solo quella specificamente dettata dagli artt. 117 e segg. c.c., per l’invalidità del matrimonio, ma ricomprende anche quella prevista dall’art. 1418, c.c., ed in particolare quella prevista dal comma 1, a tenore del quale il contratto contrario a norme imperative è nullo salvo che la legge non disponga diversamente. Non potendo nell’economia di questo scritto preliminare dar conto compiutamente di questo assunto, ci limitiamo a rilevare che quest’ultima disposizione, benché dettata per l’invalidità del contratto, contiene un principio generale valido per ogni atto negoziale e quindi si applica anche agli atti negoziali unilaterali o bilaterali a contenuto prevalentemente non patrimoniale, come il matrimonio o, più in generale, i negozi di diritto di famiglia¹³.

L’indagine dovrà poi essere rivolta all’individuazione dell’interesse sostanziale che domina la fattispecie incriminatrice. La valutazione dell’interesse avuto di mira con la proibizione contenuta nella norma penale si rivela, infatti, assai utile perché consente di individuare con maggiore aderenza all’interesse protetto quello che meglio soddisfa la tutela civilistica e, dunque, l’individuazione del «giusto rimedio». L’attenzione al profilo funzionale e assiologico permette, infatti, di rifuggire da soluzioni basate unicamente sulla natura o sulla qualifica della norma che si assume violata, ovvero sul principio di non interferenza tra regole di validità e regole di responsabilità¹⁴, ovvero, ancora, su di una rigida e formale demarcazione tra nullità e annullabilità. Invero, l’impostazione più moderna ha adeguatamente posto in luce come il sistema rimediale vada ripensato in prospettiva funzionale, alla luce dei principi di

¹³ In questo senso v. anche G. DE CRISTOFARO, *La disciplina privatistica delle invalidità matrimoniali*, cit., 1357.

¹⁴ Per un convincente riesame critico di tale principio, cfr., G. PERLINGIERI, *L’inesistenza della distinzione tra regole di comportamento e di validità nel diritto italo-europeo*, Napoli, 2013.

proporzionalità ed effettività, nonché dei criteri di adeguatezza e ragionevolezza¹⁵.

3. La struttura del reato e le condotte incriminate. A) La costrizione.

In linea con le premesse e gli obiettivi sopraesposti, l’indagine sulla disciplina penale del matrimonio forzato, prende necessariamente avvio dall’esame della struttura del reato e dei suoi elementi costitutivi.

Come già accennato, il reato di “costruzione o induzione al matrimonio” previsto dall’art. 558-*bis* c.p., si articola in due fattispecie diverse fra loro quanto ad alcuni degli elementi costitutivi di ciascuna di esse. La prima, contemplata nel comma 1 della richiamata norma, punisce con la reclusione da uno a cinque anni «chiunque, con violenza o minaccia, costringe una persona a contrarre matrimonio o unione civile». La seconda fattispecie, prevista nel successivo comma 2, punisce con la stessa pena «chiunque, approfittando delle condizioni di vulnerabilità o di inferiorità psichica o di necessità di una persona, con abuso delle relazioni familiari, domestiche, lavorative o dell’autorità derivante dall’affidamento della persona per ragioni di cura, istruzione o educazione, vigilanza o custodia, la induce a contrarre matrimonio o unione civile».

Le due fattispecie sono in parte diverse, giacché, mentre la prima si fonda sulla specifica condotta materiale costituita dal costringere, con violenza o minaccia, una persona a contrarre matrimonio o unione civile, la seconda fa riferimento ad una condotta più articolata, indirizzata allo stesso fine, e realizzata attraverso l’approfittamento delle condizioni di vulnerabilità o di inferiorità psichica o delle necessità di una persona e con abuso delle relazioni familiari domestiche lavorative o dell’autorità derivante dall’affidamento della persona per ragioni di cura, istruzione, educazione, vigilanza o custodia.

Si tratta allora di analizzare partitamente le condotte che vengono in rilievo nelle due diverse fattispecie.

La condotta di costrizione, mediante violenza o minaccia, se, per un verso, rispecchia largamente l’indicazione contenuta nell’art. 37, 1° comma, della

¹⁵ P. PERLINGIERI, *Il diritto civile nella legalità costituzionale*, IV, *Attività e responsabilità*, Napoli, 2020, 144: «Non è l’interesse a strutturarsi attorno al rimedio, ma il rimedio a trovare modulazione in funzione degli interessi da tutelare»; ID., *Il «giusto rimedio» nel diritto civile*, in *Il giusto processo civile*, 2011, 1 ss. e spec. 5 ss., ove anche valutazioni critiche in ordine alla posizione che muove dalla concessione di un rimedio per desumere l’esistenza di un interesse protetto, oppure reputa “qualificati” i bisogni di tutela soltanto se raccordabili a interessi giustiziabili.

Conv. di Istanbul¹⁶, riguardata alla luce del sistema penale domestico, sembra ricalcare lo schema del delitto di violenza privata di cui all’art. 610 c.p., in cui la violenza e minaccia assume la speciale connotazione finalistica della coartazione del consenso matrimoniale¹⁷.

In effetti, la condotta prefigurata dalla norma sanziona in maniera incondizionata e senza distinzione alcuna qualsiasi costrizione realizzata tramite violenza o minaccia¹⁸.

È tuttavia necessario approfondire l’esatta portata di questa condotta al fine di individuare il confine con quella di induzione contemplata nel 2° comma della norma.

La prima modalità che può assumere la condotta costrittiva è costituita dalla violenza. Al riguardo, mentre appare condiviso l’assunto che essa ricomprenda ogni aggressione fisica idonea a coartare la volontà del soggetto passivo, è invece discusso se anche una coercizione non fisica possa qualificarsi come condotta violenta e quindi costrittiva¹⁹.

Una parte della dottrina²⁰ e la prevalente giurisprudenza²¹, ritengono infatti che la violenza ricomprenda non solo quella realizzata con l’impiego dell’energia fisica (la cosiddetta *vis corporis data*), ma anche quella impropria, perpetrata, cioè, con ogni mezzo idoneo a privare coattivamente il soggetto della libertà di determinazione e azione²².

¹⁶ A tenore della quale gli Stati firmatari sono tenuti ad adottare le misure legislative o di altro tipo necessarie a perseguire penalmente «l’atto intenzionale di costringere un adulto o un bambino a contrarre matrimonio».

¹⁷ In questo senso, tra i civilisti, v. G. DE CRISTOFARO, *La disciplina privatistica delle invalidità matrimoniali*, cit., 1338 s.; tra i penalisti, T. PADOVANI, *L’assenza di carenza mette a rischio la tenuta del sistema*, in *Guida al diritto*, 2019, n. 37, 52: «Si tratta, all’evidenza di una ipotesi speciale di violenza privata (articolo 610 del C.P.) qualificata esclusivamente dalla natura del fatto imposto: il matrimonio o l’unione civile». Negli stessi termini, cfr., inoltre, la Relazione del 27 ottobre 2019, dell’Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione sulla L. 19 luglio 2018, n. 69, 13.

¹⁸ Così si esprime ancora la citata Relazione del 27 ottobre 2019 dell’Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione; cfr., inoltre, V. P. D’AGOSTINO, *Delitti contro il matrimonio*, in L. Della Ragione, P. Di Marzio, F.A. Genovese, A. Manna, A. Morace Pinelli (a cura di), *Responsabilità civile e penale della famiglia*, Wolters Kluwer, 2022, 774.

¹⁹ Sulla difficoltà di definizione del concetto di violenza, si v. G. DE SIMONE, *Violenza*, in *Enc. dir.*, XLVI, Milano, 1993, 881 s.

²⁰ Cfr., per tutti, G. FIANDACA-E. MUSCO, *Diritto penale. Parte speciale, II, I delitti contro la persona*, Bologna, 2013, 208 ss.

²¹ Cfr., Cass. 5 settembre 2017, n. 40221, in *www.onelegale.it*

²² Sui rischi correlati ad un eccessivo ampliamento dei confini del concetto di violenza, si v. F. VIGANÒ, *La tutela penale della libertà individuale, I. L’offesa mediante violenza*, Milano, 2002, 141 ss.; A. NISCO, *La tutela penale dell’integrità psichica*, Torino, 2012, 89 ss.

Indipendentemente dall’adesione all’una ovvero all’altra prospettazione, poiché nella fattispecie in esame la condotta costrittiva ricomprende oltre la violenza anche la minaccia, la questione finisce per rivelarsi priva di concreta rilevanza, dovendo comunque considerarsi lo stesso concetto di minaccia come limite alla portata estensiva di una nozione di violenza intesa come coercizione non necessariamente fisica²³.

Con riferimento specifico alla modalità costrittiva della minaccia, essa è costituita, secondo una diffusa concezione, dalla prospettazione di un male futuro e ingiusto, il cui verificarsi è rimesso alla volontà del soggetto in tal modo coatto²⁴. In particolare, secondo la giurisprudenza, la minaccia deve porre il soggetto davanti alla scelta se aderire all’imposizione dell’agente oppure sottostare al male minacciato, assumendo rilevanza «qualsiasi comportamento o atteggiamento idoneo a incutere timore o a suscitare la preoccupazione di un danno ingiusto al fine di ottenere che (...) il soggetto passivo sia indotto a fare, tollerare od omettere qualcosa»²⁵.

Applicando questi principi alla fattispecie in esame ne deriva che la condotta di condizionamento psichico o di pressione suscettibile di integrare la costrizione sanzionata dall’art. 558-bis c.p. è quella diretta a coartare, mediante la prospettazione di un male ingiusto, il consenso della vittima a contrarre l’unione affettiva²⁶.

Può dunque affermarsi che la fattispecie costrittiva è strutturata seguendo lo schema del reato commissivo, a forma vincolata, di evento: la condotta di costrizione può realizzarsi mediante violenza o minaccia e tra tale condotta e il comportamento della vittima deve sussistere un nesso di causalità, nel senso che il consenso al matrimonio deve essere conseguenza diretta della violenza e della minaccia adoperata dall’agente²⁷. Il reato si consuma nel momento e nel luogo in cui la vittima contrae matrimonio contro la propria volontà²⁸.

²³ G. FIANDACA-E. MUSCO, *Diritto penale. Parte speciale*, cit., 208.

²⁴ Per un’ampia disamina del concetto di minaccia si rinvia a G. L. GATTA, *La minaccia. Contributo allo studio delle modalità della condotta penalmente rilevante*, Roma, 2013, *passim*.

²⁵ Cass., 27 febbraio 2006, n. 7214, in *Riv. Pen.*, 2007, 1, 130.

²⁶ Conclusioni non diverse in A. SBARRO, *Il delitto di “costrizione o induzione al matrimonio”*, cit., 34.

²⁷ A. SBARRO, *Il delitto di “costrizione o induzione al matrimonio”*, cit., 20, 34 s.

²⁸ A. SBARRO, *Il delitto di “costrizione o induzione al matrimonio”*, cit., 21.

4. Segue. B) L’induzione.

Certamente più articolata è la condotta di induzione prevista nel 2° comma dell’art. 558-bis c.p.. Essa, stando al dato normativo, postula innanzitutto la sussistenza di una relazione qualificata tra l’autore del reato e la vittima, e precisamente: una «relazione familiare, domestica o lavorativa», ovvero un affidamento per «ragioni di cura, istruzione, educazione, vigilanza o custodia». È inoltre richiesta l’esistenza di una situazione di particolare debolezza della vittima, determinata da «condizioni di vulnerabilità o di inferiorità psichica o di necessità».

L’induzione è prefigurata alla stregua di una articolata dinamica, costituita dall’approfittamento delle predette condizioni di debolezza della vittima, nonché dall’abuso della relazione familiare, domestica o lavorativa, che lega l’agente alla vittima, oppure dell’autorità che gli deriva dall’affidamento della stessa per ragioni di cura, istruzione o educazione, vigilanza o custodia.

Approfittamento e abuso sono elementi non già alternativi, bensì cumulativi e devono quindi ricorrere entrambi perché sia configurabile la fattispecie di induzione al matrimonio²⁹.

Sul piano della qualificazione, poiché per l’integrazione del reato è richiesto che l’agente rivesta una particolare qualifica che gli deriva dall’aver con la vittima una delle relazioni descritte dalla norma, il reato non può tecnicamente definirsi “reato comune”, come invece lascia intendere il lessico utilizzato (“chiunque”)³⁰. Inoltre, poiché costituisce reato solo l’induzione perpetrata nei confronti di un soggetto che sia nelle condizioni di vulnerabilità, inferiorità psichica o necessità indicate dalla norma, esso si configura come «reato proprio esclusivo qualificato anche dal soggetto passivo»³¹.

L’ampiezza e la peculiare natura degli elementi costitutivi della fattispecie³² non consentono un’agevole qualificazione della condotta di induzione svincolata dalla considerazione del caso concreto. Sembra tuttavia possibile affermare che la dinamica delittuosa prefigurata nella fattispecie alluda a forme di coercizione nelle quali il consenso della vittima sia estorto mediante

²⁹ Cfr., G. DE CRISTOFARO, *La disciplina privatistica delle invalidità matrimoniali*, cit., 1339; A. SBARRO, *Il delitto di “costrizione o induzione al matrimonio”*, cit., 21.

³⁰ Così A. SBARRO, *Il delitto di “costrizione o induzione al matrimonio”*, cit., 21

³¹ Così, ancora, A. SBARRO, op. loc. cit..

³² Ne traccia un quadro G. DE CRISTOFARO, *La disciplina privatistica delle invalidità matrimoniali*, cit., 1341 s.

violenze psicologiche più sottili (condotte approfittatrici e abusive), perpetrate nell’ambito di relazioni tipizzate che vedono il soggetto passivo in una posizione di debolezza rispetto all’agente³³.

In definitiva, la fattispecie induttiva, per quanto diversa e non sovrapponibile a quella costrittiva, si fonda al pari di questa, su di un condizionamento della vittima, che pregiudica l’integrità e la pienezza della libera autodeterminazione del nubendo. La precisa qualificazione della condotta, come costrittiva (mediante minaccia) ovvero induttiva, diviene rilevante in quelle ipotesi nelle quali tra agente e vittima non intercorra alcuna delle relazioni tipizzate nella fattispecie di induzione, giacché in questi casi solo una condotta costrittiva potrebbe assumere una rilevanza penale³⁴.

5. L’interesse protetto della norma penale.

Dall’indagine sin qui svolta è risultato che entrambe le condotte criminose punite dall’art. 558-bis c.p., nelle varie forme che esse possono assumere, si caratterizzano per ciò che comportano sempre una coartazione del consenso all’unione affettiva³⁵. La libertà del consenso matrimoniale costituisce un diritto fondamentale dell’uomo ed assurge a diritto della personalità³⁶. La Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo del 1948 stabilisce, infatti, che «Il matrimonio può essere concluso soltanto con il libero e pieno consenso dei futuri coniugi» (art. 16). La previsione è perfettamente consonante con quella contenuta nell’art. 2 della nostra Carta fondamentale, dove è stabilito che «La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali, ove si svolge la sua personalità». Il principio della libertà di contrarre matrimonio è contenuto in molte altre fonti e documenti di rilevanza internazionale³⁷. La ricomprensione della libera esplicazione del consenso

³³ Sul tema v. le ampie considerazioni di A. SBARRO, *Il delitto di “costrizione o induzione al matrimonio”*, cit., 21 e part. 35 s.. Si v. inoltre V. P. D’AGOSTINO, *Delitti contro il matrimonio*, cit., 774.

³⁴ A. SBARRO, *Il delitto di “costrizione o induzione al matrimonio”*, cit., 38.

³⁵ Il che ne giustifica l’equiparazione sotto il profilo sanzionatorio, trattandosi di fattispecie «il cui disvalore è senza dubbio, in linea di principio equiparabile»: così T. PADOVANI, *L’assenza di carenza mette a rischio la tenuta del sistema*, cit., 53

³⁶ C.M. BIANCA, *Diritto civile. 2.1. La famiglia*, Milano, 2014, 34 ss..

³⁷ E così, in particolare, nella Risoluzione 2018 (XX) dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite su *Consent to Marriage, Minimum Age of Marriage and Registration of Marriage* del 1 novembre 1965 (UN Doc. A/6014) ove è previsto che, qualora non esista già una normativa *ad hoc*, ogni Stato membro faccia i passi necessari, in osservanza dei procedimenti costituzionali e delle pratiche

all’unione affettiva tra i diritti fondamentali della persona corrisponde, d’altro canto, all’evoluzione del costume e della cultura nei rapporti interpersonali³⁸.

Il matrimonio forzato, in quanto concluso senza il libero consenso di entrambi gli interessati, lede il diritto fondamentale ed irrinunciabile della persona alla esplicazione di un consenso matrimoniale libero da ogni imposizione o costrizione. La tutela realizzata con l’incriminazione del matrimonio forzato afferisce dunque alla protezione di questo fondamentale diritto della persona.

Se è vero che il matrimonio forzato riguarda indifferentemente sia l’uomo che la donna, è altrettanto vero che il fenomeno incriminato vede in assoluta prevalenza come vittima la donna, costituendo, quindi, espressione di violenza di genere. Un fenomeno, questo, a sua volta frutto di regole e convinzioni sociali e culturali che tollerano, se non incoraggino, tali forme di violenza. In particolare, il dato statistico e casistico evidenzia come assai spesso alla base del fenomeno vi siano motivazioni culturali. E, tuttavia, l’inserimento della fattispecie delittuosa di cui all’art. 558-bis c.p. nel novero di c.d. “reati culturalmente motivati”³⁹, di per sé, non esclude la rilevanza penale delle

tradizionali e religiose, al fine di adottare le misure appropriate per dare attuazione, fra gli altri, al seguente principio: che non si possa contrarre matrimonio senza il pieno e libero consenso di entrambe le parti; consenso che va espresso di persona (con gli adattamenti necessari nei casi di matrimoni per procura), dopo congrua pubblicità e in presenza dell’autorità competente e di testimoni. In sede ONU nell’art. 16 della *Convenzione sull’eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne* (CEDAW) del 1979 è statuito che «1. Gli Stati parte devono prendere tutte le misure adeguate per eliminare la discriminazione contro le donne in tutte le questioni relative al matrimonio e ai rapporti familiari e in particolare devono garantire, su una base di uguaglianza tra uomini e donne: a. lo stesso diritto di contrarre matrimonio; b. lo stesso diritto di scegliere liberamente il coniuge e di contrarre matrimonio soltanto con libero e pieno consenso; [...]. 2. I fidanzamenti ed i matrimoni tra minori non avranno effetto giuridico e saranno prese tutte le misure necessarie, comprese le disposizioni legislative, per stabilire un’età minima per il matrimonio e rendere obbligatoria l’iscrizione del matrimonio su un registro ufficiale». Per ulteriori riferimenti si rinvia all’accurata rassegna di E. LANZA, *Il matrimonio forzato fra problemi definitivi e obbligo di penalizzazione*, in *Indice pen.*, 2016, 308 s..

³⁸ E. LANZA, *Il matrimonio forzato fra problemi definitivi e obbligo di penalizzazione*, cit., 296.

³⁹ Sul tema si rinvia a F. BASILE, *I reati c.d. “culturalmente motivati” commessi dagli immigrati: (possibili) soluzioni giurisprudenziali*, in *Quest. G.*, I, 2017, 126; C. DE MAGLIE, *I reati culturalmente motivati. Ideologie e modelli penali*, Pisa, 2010, 30; M. GAMBARDELLA, *Norme culturali e diritto penale, Diritto e Religioni*, XI n. 2 del 2016, secondo il quale più che di reati culturali dovrebbe parlarsi di norme culturali, capaci di entrare nel dibattito penalistico in forma di scriminanti o di esimenti, dato che queste non sono soggette alla riserva di legge in materia penale. In tal senso, allora, potrà aversi incidenza con riferimento ad altri elementi strutturali del reato ovvero in sede di determinazione del trattamento sanzionatorio.

condotte sanzionate. Al movente culturale e ai suoi possibili riflessi sulla “giustificabilità delle condotte”, la Convenzione di Istanbul dedica un’apposita disposizione nella quale è previsto che «le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che nei procedimenti penali intentati a seguito della commissione di qualsiasi atto di violenza che rientra nel campo di applicazione della presente Convenzione, la cultura, gli usi e costumi, la religione, le tradizioni o il cosiddetto “onore” non possano essere addotti come scusa per giustificare tali atti. Rientrano in tale ambito, in particolare, le accuse secondo le quali la vittima avrebbe trasgredito norme o costumi culturali, religiosi, sociali o tradizionali riguardanti un comportamento appropriato» (art. 42).

La natura del fenomeno e le sottese esigenze di politica criminale spiegano perché nella stessa Convenzione il matrimonio forzato sia ricompreso tra quelle condotte violente e discriminatorie sistematicamente perpetrate nei confronti delle donne, quali soggetti deboli del gruppo familiare e comunitario. La Convenzione, più specificamente, qualifica la violenza sulle donne «in termini di violazione dei diritti umani e di forma di discriminazione, comprendenti tutti gli atti di violenza fondati sul genere che provocano o sono suscettibili di provocare danni o sofferenze di natura fisica, sessuale, psicologica o economica, comprese le minacce di compiere tali fatti, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà» (art. 3, lett. a). In particolare, nel capitolo V della Convenzione, tra le condotte da incriminare, oltre al matrimonio forzato, vengono ricomprese la violenza psicologica (art. 33), gli atti persecutori (art. 34), la violenza fisica (art. 35), la violenza sessuale (art. 36), le mutilazioni genitali femminili (art. 38), l’aborto forzato e la sterilizzazione forzata (art. 39), le molestie sessuali (art. 40)⁴⁰.

In coerenza con quanto sin qui rilevato, nel corso dei lavori preparatori che hanno preceduto l’introduzione del nuovo art. 558-*bis* c.p., era stato proposto di inserire la fattispecie incriminatrice di nuovo conio nel Libro II, Titolo XII (“Dei delitti contro le persone”), Capo III (“Dei delitti contro la libertà individuale”), Sezione II (“Dei delitti contro la libertà personale”) del codice penale, sotto l’art. 609-*terdieces* c.p.⁴¹. Una tale collocazione, peraltro in linea con quella adottata in altri Paesi che hanno ratificato la Convenzione di Istanbul⁴², sarebbe stata più

⁴⁰ Cfr., Convenzione di Istanbul, Cap. V.

⁴¹ Si vedano i disegni di legge n. 174 e 662, presentati nella XVIII legislatura, poi confluiti con modifiche nel d.d.l.s. 1200.

⁴² Come, ad es., la Germania, l’Austria, i Paesi Bassi, la Svizzera e la Francia.

coerente con la natura del fenomeno incriminato ed avrebbe consentito di inquadrare immediatamente il bene giuridico tutelato nella libertà personale del soggetto passivo⁴³.

Il legislatore ha invece inserito la nuova disposizione dell’art. 558-bis c.p. nel Titolo XI (“Dei delitti contro la famiglia”), Libro II, c.p., e segnatamente all’interno del Capo I (“Dei delitti contro il matrimonio”), accanto alle disposizioni incriminatrici del reato di bigamia (art. 556) e del reato di induzione al matrimonio mediante inganno (art. 558), le quali sanzionano, rispettivamente, condotte che, sul piano civilistico, si sostanziano in una causa di invalidità matrimoniale (art. 556) o comunque postulano l’invalidità del matrimonio (e la pronuncia della relativa sentenza di annullamento) (art. 558)⁴⁴.

Non ci sembra, tuttavia, che una tale collocazione dell’art. 558-bis c.p., o, più in generale, la geografia normativa della materia, possa condurre ad individuare il bene giuridico tutelato dall’art. 558-bis c.p. nel matrimonio come fondamento della famiglia.

Tralasciando la tesi, non più attuale, che la tutela delle fattispecie incriminatrici previste nel Titolo XI del Libro II del Codice possa individuarsi nella famiglia intesa come nucleo istituzionale titolare dei propri interessi distinti da quelli dei suoi componenti, si osserva che l’entrata in vigore della Costituzione e le riforme della materia, oltre a comportare il definitivo superamento della concezione “istituzionalistica” della famiglia a favore di una concezione marcatamente personalistica, incentrata cioè sulla posizione dei singoli componenti del nucleo familiare⁴⁵, hanno determinato un’evoluzione dell’intero settore del diritto penale familiare, a cominciare dal concetto stesso di famiglia⁴⁶. Attenta dottrina ha da tempo evidenziato che nessun valore e valenza scientifica

⁴³ Così, A. SBARRO, *Il delitto di “costrizione o induzione al matrimonio”*, cit., 13, il quale aggiunge che «Ancora più opportuno, forse, sarebbe stato inserire la nuova fattispecie nella Sezione III (“Dei delitti contro la libertà morale”): si sarebbe così stigmatizzato, già a livello sistematico, il matrimonio forzato quale forma di violenza (non solo fisica ma anche e soprattutto psicologica) nei confronti della libertà dell’individuo di autodeterminarsi tanto nella scelta di accedere all’unione matrimoniale quanto nell’individuazione del proprio partner». Al riguardo, v. anche A. POLICE-C. CUPELLI, *Le sanzioni: poteri, procedimenti e garanzie nel diritto pubblico*, Milano, 2020.

⁴⁴ G. DE CRISTOFARO *La disciplina privatistica delle invalidità matrimoniali*, cit., 1338.

⁴⁵ T. DELOGU, *Dei delitti contro la famiglia*, in *Commentario al diritto italiano della famiglia*, diretto da G. Cian, G. Oppo, A. Trabucchi, XII, Padova, 1995, 13; A.M. RUFFO, *La tutela penale della famiglia. Prospettive dottrinarie e di politica criminale*, Napoli, 1998, 50 ss.

⁴⁶ Conduce un’indagine sull’evoluzione del diritto penale della famiglia sulla base dei profondi mutamenti dello stesso concetto di famiglia, R. BARTOLI, *La famiglia nel diritto penale: evoluzione sociale, riforme legislative, costituzionalismo*, in *www.legislazionepenale.eu*, 23.3.2021.

può essere accordata alla sistematica del Codice in materia familiare, con la conseguenza che ai fini della interpretazione delle disposizioni ivi contenute, è necessario indagare la *ratio* delle singole disposizioni piuttosto che affidarsi a criteri sistematici dalla dubbia utilità⁴⁷.

In adesione all’autorevole indicazione metodologica appena richiamata, si possono svolgere ulteriori considerazioni a sostegno dell’assunto che l’oggetto specifico della tutela realizzata dalla norma incriminatrice è la protezione di quella peculiare libertà individuale che è la libertà matrimoniale, intesa come libertà di dar vita ad una unione affettiva libera e non forzata⁴⁸.

Si è già ricordata la scaturigine sovranazionale della nuova fattispecie incriminatrice. Va ora precisato che anche la Direttiva 2012/29/UE, che contiene norme in materia di diritti all’assistenza, informazione, interpretazione e traduzione, nonché protezione nei confronti di tutte le vittime di reato, nel considerando n. 17), include nella violenza di genere quella posta in essere nelle relazioni strette e i.c.d. matrimoni forzati. Su questa linea si indirizza la Proposta di Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio sulla lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica dell’8.3.2022 [COM (2022) 105 final 2022/0066 (COD)].

Questi dati, in aggiunta a quelli già in precedenza richiamati, confermano che l’introduzione del nuovo art. 558-*bis* c.p. è funzionale alla precisa

⁴⁷ G.D. PISAPIA, *Oggetto del reato e oggetto della tutela penale nei delitti contro la famiglia*, in *Jus*, 1952, 202 ss.

⁴⁸ Nel senso che «oggetto della tutela è la sola libertà del nubendo di autodeterminarsi in relazione al *se* e *con chi* contrarre matrimonio, non anche la famiglia e l’istituto matrimoniale in sé e per sé considerati», v. A. SBARRO, *Il delitto di “costrizione o induzione al matrimonio”*, cit., 16 (corsivo dell’Autore). Cfr., inoltre, V. P. D’AGOSTINO, *Delitti contro il matrimonio*, cit., 773: «La *ratio* dell’art. 558-*bis* c.p., mira (...) a tutelare l’unione matrimoniale come libero consenso delle parti contro un matrimonio forzato o indotto mediante pressioni, che possono essere sia fisiche che psicologiche». Secondo G. DE CRISTOFARO, *La disciplina privatistica delle invalidità matrimoniali*, cit., 1343, la disposizione contenuta nell’art. 558-*bis* c.p., riveste «il ruolo e la funzione (...) di sanzione penale posta a presidio generale della integrità e della pienezza della libertà e della spontaneità del consenso matrimoniale, beni la cui tutela risulta imprescindibilmente imposta dalla speciale natura, dalla fondamentale funzione e dagli importanti effetti giuridici del matrimonio (e dell’unione civile)». Parzialmente diversa sembra la posizione di V. ZAMBRANO, *Diritto al consenso nuziale e invalidità del matrimonio forzato*, in *Fam. dir.*, 2023, 778, secondo la quale «il delitto di costrizione o induzione al matrimonio, di cui all’art. 558-*bis* c.p., come quello di bigamia (che viola il principio della libertà di stato di cui all’art. 86 c.c.), è annoverato tra i “reati contro il matrimonio” poiché colpisce irreversibilmente il fondamento della istituzione famiglia, di cui all’art. 29 Cost., in spregio al principio della piena e incondizionata libertà del consenso matrimoniale sia quale diritto individuale della personalità (...), sia in termini di interesse collettivo (...)».

esigenza di colmare un vuoto normativo, sanzionando condotte che nell’assetto previgente non trovavano una tutela specifica⁴⁹, come dimostra il fatto che rispetto ad esse si ipotizzava, nella ricorrenza dei relativi elementi costitutivi, la configurabilità di differenti ipotesi di reato, come quella prevista dagli artt. 558 c.p. (induzione al matrimonio mediante inganno), 573 c.p. (sottrazione consensuale di minorenni), 574 c.p. (sottrazione di persone incapaci), 605 c.p. (sequestro di persona), 574-bis c.p. (sottrazione e trattenimento di minore all’estero), 600 c.p. (riduzione in schiavitù) e 610 c.p. (violenza privata).

Il matrimonio, o più in generale l’unione affettiva, in quanto fondato sul libero, pieno, e reciproco consenso delle parti, e la comunità familiare cui essa dà vita, restano certamente toccati dal fatto delittuoso, in quanto si determina la nascita di un’unione in cui difetta il necessario consenso. Ma l’azione dell’autore del reato non è, di per sé, diretta contro il matrimonio e neppure contro la famiglia. La nascita di un’unione forzata è piuttosto un effetto indiretto della lesione della libertà di autodeterminazione dei coniugi. È dunque quest’ultimo l’interesse direttamente tutelato dalla norma incriminatrice.

Né, a diverse conclusioni può condurre la circostanza che la nuova fattispecie di “Costrizione o induzione al matrimonio” è stata inserita subito dopo quella di “Induzione al matrimonio mediante inganno” prevista dall’art. 558 c.p.. La dottrina ha infatti posto in luce che anche in questa ultima fattispecie l’interesse tutelato non è il matrimonio che nasce viziato, ma è invece la libertà di autodeterminazione del coniuge in buona fede, il quale deve poter prestare un consenso al matrimonio consapevole e non viziato⁵⁰.

Il confronto con questa fattispecie, ad un più attento esame, consente anzi di meglio evidenziare la peculiare condotta incriminata nel matrimonio forzato e dunque lo specifico interesse tutelato. Mentre nella fattispecie dell’induzione al matrimonio mediante inganno un consenso, ancorché viziato, in quanto frutto di

⁴⁹ Nell’indicata prospettiva si inquadra anche la previsione di una specifica deroga al principio di territorialità del diritto penale (art. 6, comma 1, c.p.), estendendosi la punibilità quando il reato sia commesso all’estero da cittadino italiano o da straniero residente in Italia, ovvero in danno di cittadino italiano o di straniero residente in Italia (art. 558-bis, comma 5, c.p.). Lo scopo è evidentemente quello di reprimere i matrimoni forzati, in una prospettiva transnazionale, quando cioè il reato si realizza all’estero, ai danni di cittadini italiani: A. BONFANTI, *Matrimoni forzati, infantili e precari e tutela dei diritti umani in Europa: considerazioni di diritto internazionale privato*, in *Genius*, 2020, 2, 1 ss..

⁵⁰ G. D. PISAPIA, *Delitti contro la famiglia*, 1953, 494; R. BORSARI, *Induzione al matrimonio mediante inganno*, in *Trattato di diritto di famiglia*, diretto da P. Zatti, IV, *Diritto penale della famiglia*, a cura di S. Riondato, Milano, 2011, 410.

frode, è pur sempre configurabile, nel matrimonio forzato, invece, il consenso non è sostenuto da un corrispondente intento, poiché, come si è visto, la dichiarazione è unicamente frutto della coartazione, nell’ipotesi di costrizione; e dell’induzione della persona debole o vulnerabile, nella fattispecie prevista dal 2° comma dell’art. 558-bis c.p.. Più in particolare, l’art. 558 c.p. incrimina la condotta di chi contragga matrimonio occultando all’altro coniuge, con mezzi fraudolenti, l’esistenza di un impedimento diverso da quello derivante da un precedente matrimonio. Ad essere incriminato non è, quindi, come potrebbe far intendere la rubrica dell’articolo, l’induzione, bensì l’occultamento⁵¹.

Si tratta, dunque, di situazioni diverse che originano da condotte diverse: l’artificio o l’inganno nel caso del reato di cui all’art. 558 c.p.; la coartazione nell’ipotesi del matrimonio forzato. Alla diversità delle condotte e degli strumenti utilizzati consegue una incidenza diversa, per caratteristiche, intensità e gravità, sul consenso matrimoniale.

6. Considerazioni conclusive.

Possiamo a questo punto trarre alcune considerazioni conclusive. Il reato di costrizione o induzione al matrimonio risulta strutturato in due diverse fattispecie. La prima, fondata sulla condotta costrittiva con la quale attraverso la violenza o la minaccia, viene coartato il consenso matrimoniale della vittima. La seconda è invece costituita da condotte induttive consistenti in approfittamenti ed abusi perpetrati nell’ambito di determinati contesti fattuali e relazionali, parimenti diretti ad estorcere il consenso matrimoniale.

In entrambe le fattispecie l’unione affettiva non è voluta e il consenso della vittima è soltanto l’effetto della violenza, della minaccia, ovvero di altre forme di abusi psicologici che inducono la vittima a contrarre matrimonio.

La concezione del matrimonio forzato così delineata risulta conforme alla nozione che ricorre nella rubrica e nel testo dell’art. 37 della Convenzione di Istanbul che impone alle parti contraenti di adottare le misure legislative o di altro tipo necessarie per sanzionare penalmente «l’atto intenzionale di costringere un adulto o un bambino a contrarre matrimonio (comma 1°)», nonché «il fatto di attirare intenzionalmente con l’inganno un adulto o un bambino sul territorio di una Parte o di uno Stato diverso da quello in cui risiede, allo scopo di costringerlo a contrarre matrimonio (comma 2°)». Nell’*Explanatory Report* (par. 196) della

⁵¹ A. SBARRO, *Il delitto di “costrizione o induzione al matrimonio”*, cit., 21.

Convenzione, con specifico riferimento alla prima delle due condotte ipotizzate, si afferma che il termine “forzare/costringere” si riferisce alla *psysical and psychological force where coercion or duress is employed*. Chiarendosi, altresì, che, ai fini della sussistenza del reato è necessario e sufficiente che sia stato celebrato un matrimonio al quale uno dei coniugi abbia acconsentito non volontariamente in quanto vittima della condotta descritta nella disposizione⁵². Relativamente alla seconda condotta, si precisa invece che a dover essere colpito da sanzione penale è il comportamento consistente nell’attrarre con l’inganno la vittima nel territorio di uno Stato diverso da quello in cui risiede al fine precipuo di forzarla a contrarre matrimonio contro la sua volontà, non essendo ulteriormente necessario, ai fini del perfezionamento del reato che la condotta così tenuta sia poi effettivamente sfociata nella celebrazione (all’estero), da parte della vittima di un matrimonio (par. 197).

Anche alla luce di questa precisazione, la disciplina penalistica contenuta nell’art. 558-bis c.p., appare, per un verso, più ampia e, per l’altro, più ristretta rispetto a quella dettata nella Convenzione. Più ampia, perché la previsione contenuta nel comma 2° dell’art. 558-bis c.p. estende l’ambito di applicazione della fattispecie incriminatrice anche a condotte diverse da quelle che l’art. 37, comma 1, Conv. Istanbul, impone di perseguire penalmente. Più ristretta, poiché il comma 5° dell’art. 558-bis c.p., nel prevedere che le disposizioni contenute nei primi due commi trovano applicazione anche se i fatti in esse contemplati vengono posti in essere al di fuori del territorio dello Stato italiano, non sembra dare piena attuazione alla previsione del comma 2°, dell’art. 37 Conv. Istanbul, la quale impone l’assunzione di misure volte a sanzionare penalmente «il fatto di attirare intenzionalmente con l’inganno un adulto o un bambino nel territorio di una Parte o di uno Stato diverso da quello in cui risiede, allo scopo di costringerlo a contrarre matrimonio»⁵³.

L’oggetto specifico della tutela penale realizzata con la norma incriminatrice, contenuta nell’art. 558-bis c.p., consiste nella protezione di quella peculiare libertà individuale che è la libertà matrimoniale, intesa come libertà di dar vita ad una unione affettiva libera e non imposta. Il matrimonio forzato, in

⁵² Anche nel Regno Unito la fattispecie del matrimonio forzato si incentra proprio sulla circostanza che uno o entrambi i coniugi non vi acconsentano. Nella formulazione che ne dà la *Forced Marriage Unit* il matrimonio forzato è infatti «un matrimonio in cui uno o entrambi gli sposi non acconsentono e viene esercitata una costrizione. La costrizione può includere la pressione fisica, psicologica, finanziaria, sessuale ed emotiva».

⁵³ G. DE CRISTOFARO, *La disciplina privatistica delle invalidità matrimoniali*, cit., 1342 s.

quanto concluso senza il libero consenso di entrambi gli interessati, lede l’interesse tutelato dalla fattispecie incriminatrice.

La sanzione penale, tuttavia, copre solo una parte dell’esigenza di tutela, quella cioè preventiva-repressiva propria dello strumento penale⁵⁴. Non riesce, invece, a realizzare la tutela dell’interesse della vittima ad ottenere l’annullamento o lo scioglimento dell’unione affettiva.

Le considerazioni sviluppate offrono delle prime parziali indicazioni in ordine alla direzione da imprimere alla ricerca del rimedio civilistico al matrimonio forzato.

Rispetto alla fattispecie costringitiva, la modalità della condotta si prospetta quanto meno sovrapponibile a quella che nel sistema dell’invalidità del matrimonio è presa in considerazione dall’art. 122 c.c., comma 1, ove è previsto che «Il matrimonio possa essere impugnato da quello dei coniugi il cui consenso è stato estorto con violenza o determinato da timore di eccezionale gravità derivante da cause esterne allo sposo».

Relativamente alla condotta di induzione, la “situazione di vulnerabilità, inferiorità psicologica o necessità” – il cui approfittamento costituisce uno degli elementi costitutivi del reato – si profila teoricamente rilevante in rapporto alla nozione civilistica di “incapacità di intendere e di volere” al momento della manifestazione del consenso matrimoniale, che l’art. 120 c.c. prevede quale causa di invalidità del matrimonio. Al riguardo, occorrerà tuttavia considerare che l’art. 558-bis, 2° comma, c.p., non richiede una situazione soggettiva di deficienza od infermità psichica del soggetto passivo, e quindi un accertamento di piena incapacità di intendere e di volere. È invece sufficiente che questi versi in una condizione di fragilità psichica, ovvero di necessità, anche correlata alle dinamiche relazionali con il soggetto agente, che consenta a quest’ultimo l’opera di pressione e dell’induzione al matrimonio⁵⁵. Sicché risulta compatibile con il perfezionamento della fattispecie incriminatrice che il soggetto passivo si rappresenti cognitivamente di non volere il matrimonio e che tuttavia non riesca a sottrarsi per i fattori soggettivi sopra indicati alla sua conclusione a causa dell’altrui induzione.

⁵⁴ Sui limiti dell’intervento operato con la norma di cui all’art. 558-bis c.p. e sulle difficoltà di applicazione delle relative fattispecie delittuose, v. T. PADOVANI, *L’assenza di carenza mette a rischio la tenuta del sistema*, cit., 53.

⁵⁵ Sull’accertamento delle condizioni di invalidità, inferiorità fisica e necessità, v. le considerazioni di A. SBARRO, *Il delitto di “costrizione o induzione al matrimonio”*, cit., 35.

Ma è soprattutto la prospettiva della considerazione dell’interesse presidiato, l’elemento che, conformemente alla indicazione metodologica più sopra richiamata e al rilievo che anche nella fattispecie in esame assume il principio della nullità virtuale di cui all’art. 1418, 1° comma, c.c., appare foriero di maggiori e più fecondi sviluppi nell’individuazione del rimedio civilistico. Il diritto fondamentale alla libera esplicazione all’unione affettiva, che costituisce il bersaglio offensivo delle fattispecie delittuose contemplate dall’art. 558-*bis* c.p., rappresenta infatti il principale parametro per individuare il rimedio più appropriato alla tutela dell’interesse della vittima, nel rispetto dei principi di proporzionalità ed effettività, nonché dei criteri di adeguatezza e ragionevolezza.

NOC